



**OGGETTO: Affidamento di incarico di docenza per l'insegnamento "FISICA", CODICE 56685, PER IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELL'ENERGIA 11438 (SEDE SAVONA), PER L'A.A. 2024/2025, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 DELLA L. 240/2010**

Visto l'avviso di procedura comparativa. n° 4/2024 – 3113\_2024 del 19/06/2024 finalizzato al conferimento di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattica curriculare presso il Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA ENERGETICA GESTIONALE E DEI TRASPORTI (DIME) dell'Università degli Studi di Genova per l'a. a. 2024/2025, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s. m. i;

Vista la delibera di nomina dei candidati vincitori del Consiglio di Dipartimento del 12/07/2024;

Con la presente, in conformità alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica Gestionale e dei Trasporti - DIME, dell'Università degli studi di Genova, del 12/07/2024, e nel rispetto del "Regolamento per lo svolgimento di attività didattica per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento D.R. 5125 del 26 ottobre 2023, io sottoscritto prof. Pietro Giribone, direttore del DIME, sono a comunicarLe che l'attribuzione dell'incarico di docenza presso il Corso di Studio in **INGEGNERIA DELL'ENERGIA cod. 11438 (Sede SV)** per l'a. a. **2024/2025**, con efficacia a partire dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo, ai sensi dell'art. 3 c. 18 L. n. 244 del 2007.

Di seguito vengono riportati gli articoli che disciplinano tutti gli aspetti dell'incarico in epigrafe.

#### Art. 1

1. L'Università affida al docente, che accetta, un incarico individuale di insegnamento, valevole per l'anno accademico 2024/2025, avente a oggetto n° 60 ore di lezione per l'insegnamento di FISICA, codice 56685, annuale per il Corso di Studio in INGEGNERIA DELL'ENERGIA 11438 (SEDE SAVONA) e attività di preparazione delle lezioni, partecipazione alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento nonché, eventualmente, all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, ricevimento nei giorni e nelle ore programmate, orientamento e partecipazione alle sedute del Consiglio di Corso di studi interessato.
2. Il docente si impegna a coordinare la sua attività didattica con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento.
3. Il docente può svolgere il ruolo di relatore e dirigere lo svolgimento di elaborati finali o tesi di laurea.
4. Il docente, in quanto componente del Consiglio di Corso di Studio interessato, non può prendere parte alla trattazione e al voto su argomenti direttamente attinenti alla propria persona, nonché su argomenti rispetto ai quali si trovi in conflitto di interessi.
5. Per il periodo di espletamento delle suddette attività il docente può fregiarsi del titolo di Professore a contratto dell'insegnamento FISICA.

#### Art. 2

1. Il Dott. FERRO FABRIZIO, si impegna a compilare il registro *online*, giorno per giorno, sia per la parte riguardante le **lezioni**, con l'indicazione del tema trattato, sia per la parte riguardante le **altre attività** connesse con i compiti che deve svolgere indicati nell'accordo.
2. Il registro delle **lezioni** correttamente compilato deve essere chiuso al termine dell'insegnamento utilizzando il tasto "Conferma registro lezioni". Il registro delle **altre attività** deve essere chiuso al termine dell'incarico utilizzando il tasto "Chiusura registro globale".

3. Entro 10 giorni successivi dalla scadenza del contratto il Dott. FERRO FABRIZIO deve trasmettere al Direttore la relazione sull'attività didattica svolta, per l'apposizione del visto, e la verifica della corretta tenuta del registro.

### Art. 3

1. La prestazione è eseguita personalmente dal Dott. FERRO FABRIZIO che non può quindi avvalersi di sostituti.
2. Il Dott. FERRO FABRIZIO, in quanto dipendente di pubblica amministrazione è autorizzato a svolgere l'attività oggetto del presente incarico esclusivamente fuori dell'orario di servizio con utilizzazione degli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, fatta salva la compatibilità con l'espletamento degli inderogabili compiti istituzionali propri del dipendente. Per l'espletamento dell'incarico non è richiesto il nulla osta del Direttore Generale allo svolgimento dell'attività.
3. Il presente incarico non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della docenza universitaria.
4. L'incarico è sottoscritto esclusivamente in modalità digitale.
5. Si provvederà all'attivazione della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi limitatamente allo svolgimento dell'attività di docenza oggetto dell'incarico.
6. Al termine di ciascun corso la struttura somministra agli studenti un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione e di valutazione della didattica, i cui risultati, composti con la relazione del Coordinatore, costituiscono titolo valutabile per eventuali altri incarichi con la struttura.
7. Il presente incarico ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo, ai sensi dell'art. 3 c. 18 L. n. 244 del 2007 e l'incarico ha durata per tutto l'a. a. 2024/2025 e ha validità fino al 31/03/2026.
- 8.

### Art.4

1. Il compenso orario lordo prestatore, comprensivo del compenso relativo a tutte le attività indicate all'art. 1 del presente contratto e definite dal D.M. 313 del 2011, è di 50,00 €/h per n. 60 ore di lezione per un compenso totale lordo prestatore pari a € 3.000,00.
2. Il compenso è **versato in un'unica soluzione** al termine della prestazione e a seguito della comunicazione da parte del Direttore, a chi di competenza, dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dall'incarico.
3. In caso di risoluzione anticipata dell'incarico per recesso da parte del prestatore o in caso di impossibilità di esecuzione della prestazione, il compenso viene corrisposto proporzionalmente all'attività svolta.
4. Il compenso effettivo erogato varia secondo il regime fiscale cui è soggetto il prestatore al momento del pagamento.

### Art. 5

1. Il prestatore, in quanto dipendente di altra pubblica amministrazione al momento della sottoscrizione del presente incarico, è consapevole che i dati a suo tempo conferiti all'Università di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5 (Tel. 010 20991 pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it)) per la gestione del rapporto di lavoro, vengono utilizzati ai fini della gestione del presente incarico.
2. L'Università effettua il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per le finalità dell'incarico stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, secondo l'informativa più estesa disponibile sul sito web di Ateneo al *link*:

[https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/informativa\\_personale.pdf](https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/informativa_personale.pdf).

#### **Art. 6**

1. Il prestatore con riferimento anche alle prestazioni del presente incarico, è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 ai sensi dell'articolo 2, comma 3 come modificato con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che a ogni buon fine si ricorda è rinvenibile aggiornato al seguente indirizzo:  
[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 - Normattiva](#)
2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione dell'incarico.
3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al prestatore il fatto assegnando un termine non superiore ai 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'incarico, fatto salvo il risarcimento dei danni e fatti salvi i profili disciplinari in caso di violazione compiuta da personale dipendente tecnico amministrativo di Unige.

#### **Art. 7**

1. Il Dott. FERRO FABRIZIO, con riferimento alle prestazioni del presente incarico, si impegna altresì ad adeguarsi alle procedure di sicurezza dell'Ateneo (Direttiva interna, Piani di emergenza) ed è tenuta a prendere visione della documentazione disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/sicurezza>.

#### **Art. 8**

1. Gli ulteriori aspetti dell'incarico di docenza non espressamente qui indicati, sono regolati dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (c.d. Legge Gelmini), dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio e dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e 409 c. p. c..
2. In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile.

Ringraziando dell'attenzione, si porgono i migliori saluti.

Genova,

Il Direttore DIME  
**prof. ing. Pietro Giribone**  
(firmato digitalmente)

Il docente  
**prof. Fabrizio Ferro**  
(firmato digitalmente)